

	REP	
	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	
	Città Metropolitana di Firenze	
	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI	
		
	L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno ... (...) del mese di ... in Greve in	
	Chianti	
	TRA	
	Il Comune di Greve in Chianti, con sede in Piazza Matteotti 8 a Greve in	
	Chianti, rappresentato dal Responsabile del Settore 6, Dott. Francesco Grandi,	
	nato a Siena il 26/10/1980, come da decreto sindacale n. e domiciliato	
	per la carica presso la sede comunale	
	E	
	L'Associazione, con sede in Via,,	
	C.F..... – P.IVA, Iscrizione al Registro..... per la quale	
	agisce nella sua qualità di presidente, C.F: nato a	
	e residente a a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;	
	Richiamato:	
	- l'art. 12 della L. 517/1977 così come ripreso dall'art. 96 comma 4 e 5 del D.	
	Lgs. 297/1994 stabilisce che “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono	
	essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realiz-	
	zano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e	
	civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea con-	
	cessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei	

criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”;

- l'art. 17 della L.R.T. 21/2015 stabilisce che gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'Istituto Scolastico o in comuni confinanti;

- ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021 “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”

Premesso che:

- il Comune di Greve in Chianti è proprietario della seguente palestra scolastica da utilizzarsi in orario extra scolastico:

- Palestra della Scuola a, contraddistinta dai seguenti dati catastali: Foglio, Particella;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n..... è stato concesso l'utilizzo della palestra/impianto presso la scuoladi fino al

.....

Vista la determinazione n. con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;

dato atto che ai sensi dell'Art 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 6, “*Servizi Scolastici e Sport*” del Comune di Greve in Chianti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo, in orario extra-scolastico, da parte dell'Associazione della palestra comunale della Scuola a, delle attrezzature presenti e dei locali annessi, descritti come di seguito e individuati come da relativa planimetria allegata (**all. A**):

- locale palestra
-

che si consegnano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'utilizzatore.

Art. 2 – FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire l'uso della sopra descritta palestra comunale e locali annessi come sopra individuati per

L'uso non potrà avvenire per scopi diversi da quanto stabilito nella presente convenzione e nella richiesta assunta al protocollo del Comune di Greve in Chianti con n.....

Art. 3 – USO DELLA PALESTRA

	La palestra e locali annessi e descritti all'art. 1) dovranno essere utilizzati in	
	modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte	
	le norme di sicurezza, di igiene e tutte le disposizioni di legge in materia,	
	applicabili e compatibili con la natura, le caratteristiche e le dimensioni	
	dell'impianto/spazi in oggetto. L'Associazione contraente dichiara di accettare	
	e rispettare tutte le disposizioni previste nel vigente Regolamento comunale di	
	disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi ed in	
	particolare il titolo II, " <i>Impianti sportivi gestiti in forma diretta</i> ", approvato con	
	deliberazione di C.C. n. n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione di	
	C.C. n. 112 del 30/09/2021.	
	La palestra ed i locali annessi, anche nell'orario assegnato all'Associazione	
	contraente, vedi art. 5), dovranno, previo idoneo preavviso, essere resi	
	disponibili nel caso di necessità straordinarie dell'Istituto scolastico e del	
	Comune.	
	L'assegnatario si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a	
	vantaggio di bambini, ragazzi, sostenendo l'Amministrazione nel	
	riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di	
	iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie e	
	sportive quali strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento	
	della salute.	
	Art. 4 – DURATA	
	La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2026.	
	Non è ammesso il rinnovo tacito.	
	A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri	
	casi previsti, l'Associazione contraente è tenuta alla riconsegna della palestra,	

locali e pertinenze, liberi da cose o persone, in condizioni di funzionalità ed efficienza, nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso, e senza nulla pretendere per eventuali opere di risanamento e miglioria, né per altre cause riguardanti l'uso.

Per motivi di pubblica utilità e/o di superiore interesse pubblico l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente anche senza preavviso la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti diritto ad alcun risarcimento per l'Utilizzatore.

Art. 5 – ORARIO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO

L'assegnazione e utilizzo della palestra e dei locali è autorizzato dal Comune nel rispetto delle attività didattiche, che si svolgeranno in orario antimeridiano e potranno terminare entro e non oltre le ore 16.30.

Il Concessionario potrà pertanto usufruirne nei seguenti giorni ed orari:

-;
- ;
-;

Si veda, in merito, la tabella di utilizzo su base settimanale (**All.B**).

Art. 6. – PULIZIE

La pulizia dei locali/spazi di cui al presente atto, comprensiva di sanificazione/igienizzazione è totalmente a carico dell'associazione utilizzatrice, che al fine di mantenere un livello di igiene adeguato ed in modo tale da non arrecare disagi all'attività scolastica, dovrà provvedere alla pulizia, organizzandosi autonomamente e/o rivolgendosi a personale esterno (nel rispetto della normativa vigente).

L'inadeguata pulizia dei locali/spazi, segnalata o verificata direttamente per un

massimo di tre volte nell'arco di durata della presente convenzione, darà luogo alla revoca immediata della concessione in uso.

Art.7 - RESPONSABILITA' SU SOGGETTI MINORI

L'Associazione contraente, nel caso di svolgimento di attività con ragazzi minori, dovrà provvedere, pena la revoca immediata dell'assegnazione, alla loro sorveglianza durante la permanenza nei locali fino all'uscita, fermo restando che non dovranno rimanere all'interno della palestra e spazi annessi, minori senza accompagnatore.

Art. 8 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

L'Associazione si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività. Si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità dei locali/impianti e attrezzature.

L'Associazione utilizzatrice:

- si impegna a corrispondere (nei tempi e con le modalità previste) le tariffe d'uso degli spazi motori/sportivi scolastici presenti nel Comune di Greve in Chianti stabilite dalla Giunta Comunale;
- dovrà provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento;
- si intende obbligata ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei bagni ecc., in modo da evitare qualsiasi

	danno all'impianto, alle attrezzature e/o a terzi;	
	Dovrà rispettare rigorosamente i giorni e gli orari di assegnazione, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine lo spazio per consentire il regolare svolgimento dell'attività successiva prevista;	
	Dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia e igienizzazione degli spazi al termine delle attività nell'ambito dell'orario di utilizzo extra scolastico sopra indicato, avendo cura al termine delle stesse, che i locali e le attrezzature siano lasciati in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;	
	si impegna ad osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), provvedendo all'attuazione e redazione delle misure e documenti di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa svolta all'interno dello spazio anche nei confronti dei propri lavoratori, collaboratori e praticanti anche se non dipendenti diretti;	
	è tenuta a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e a segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica, eventuali danni accidentali arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell'impianto o a persone, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone;	
	si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose, esonerando il	

	Comune, per qualsiasi fatto avvenuto in occasione dell'utilizzo dei	
	locali;	
	• È tenuta, durante il periodo di utilizzo, all'organizzazione e alla sorveglianza delle entrate e uscite dagli spazi sportivi degli atleti e degli operatori anche al fine di impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate e/o consentite;	
	• È tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale il proprio bilancio societario;	
	• È tenuta a rispettare il limite massimo di persone/utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo, secondo la vigente normativa sulla sicurezza;	
	• È tenuta a far indossare calzature idonee a chi pratica attività in locali sportivi;	
	• Accetta eventuali indisponibilità degli spazi e/o modifiche degli orari di assegnazione che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente Locale proprietario.	
	• assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Greve in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014. A tal fine, l'operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Greve in Chianti e di conoscere il Codice	

	generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi	
	comportamentali suddetti opera la risoluzione del contratto o decadenza	
	del rapporto. L'appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito	
	istituzionale del Comune di Greve in Chianti, sezione Amministrazione	
	Trasparente, del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO),	
	approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31 gennaio	
	2024 e di rispettare gli obblighi in esso contenuti.	
	I praticanti l'attività potranno accedere solo se assistiti dagli istruttori, educatori	
	o dirigenti dell'associazione assegnataria. L'accesso ai locali è subordinato alla	
	presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per	
	l'assegnatario.	
	Tutti coloro che accedono agli spazi assegnati dovranno essere regolarmente	
	associati/tesserati con le rispettive Federazioni/ Enti o Associazioni e dovranno	
	essere assicurati.	
	L'Associazione ha l'obbligo di stipulare adeguata polizza assicurativa per la	
	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per l'intero periodo di utilizzo.	
	Copia della quietanza è stata depositata presso l'Ufficio sport del Comune di	
	Greve in Chianti.	
	I locali non sono adibiti a pubblico spettacolo, è fatto divieto fare accedere	
	pubblico.	
	Art. 9 - UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE	
	Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo	
	di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive	
	dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno	
	cardiocircolatorio si specifica quanto segue:	

a) l'assegnatario durante le ore di concessione dello spazio è responsabile, ove e se previsto, della custodia del DAE e si impegna a utilizzare il defibrillatore solo in caso di reale necessità ed emergenza, previa segnalazione alla Centrale Operativa 112 dell'emergenza;

b) l'assegnatario garantisce, ove e se previsto, la presenza di persone formate all'utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti svolti negli spazi durante il proprio orario di utilizzo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – CUSTODIA DEI LOCALI

L'Associazione contraente dovrà inoltre:

- Garantire la custodia dei locali ai sensi:
 - dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale sopra richiamato di disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi;
 - e del Codice Civile

con tutte le connesse conseguenze e responsabilità;

Art. 11 – ONERI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento.

L'Associazione contraente è comunque tenuta a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, ecc.) è considerato inadempienza contrattuale.

Art. 12 – DIVIETO SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE SPAZI

L'Associazione non potrà sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'utilizzo della palestra oggetto della presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari e/o di necessità e/o di interesse pubblico, si riserva comunque la possibilità di concedere l'utilizzo della Palestra oggetto della presente Convenzione anche ad altre/i Associazioni/Gruppi Sportivi, predisponendo e/o concordando con l'Associazione contraente, un apposito calendario settimanale e/o mensile di utilizzo, in modo tale da garantire le seguenti finalità:

- assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport della popolazione;
- garantire l'uso più completo, aperto ed equo degli impianti, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione;
- favorire l'uso dell'impianto da parte di privati, delle associazioni e delle società sportive operanti prioritariamente nel territorio comunale sulla base delle richieste pervenute ed in accordo con l'Amministrazione, così da garantire un ampio pluralismo associativo.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei luoghi senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale, che, se nel caso, verrà rilasciata senza che alcun onere venga a gravare su quest' ultima. L' autorizzazione deve essere esplicita, con divieto di silenzio assenso.

La violazione delle citate prescrizioni comporterà la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto.

Art. 13 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante

	comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita.	
	Il Comune può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all'assegnatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.	
	La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta del Comune.	
	Le assegnazioni in uso decadono quando l'assegnatario:	
	a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale;	
	b) abbia violato le disposizioni previste dalla presente convenzione e dal "Regolamento comunale di disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi" approvato con deliberazione di C.C. n. n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 112 del 30/09/2021;	
	c) abbia arrecato danni alle strutture dello spazio e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.	
	La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.	
	Il Comune può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:	
	a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento	

della assegnazione;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Art. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'Associazione contraente è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e/o contributivo derivante dalle attività proprie e connesse, sollevando completamente il Comune di Greve in Chianti.

Tutto quanto non espressamente previsto è regolato dalle vigenti norme generali in materia della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato modificato l'art. 27 - bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, ovvero estesa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti, anche alle

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

Per l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti

.....

Per l'Associazione

.....

BOLLA